

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(MERCATI PERIODICI)**

(approvato con Deliberazione Consiliare n. 92 del 29.09.2003)

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, come previsto dal D.Lgs. 114/98 ed in conformità dei criteri ed indirizzi della legge regionale 19/99, viene approvato dal Consiglio Comunale e può essere aggiornato nelle sue parti, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione;

Art. 2

Il mercato si svolge nelle zone individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento che ne formano parte integrante e sostanziale, nelle quali saranno poi individuate:

- l'ampiezza delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- il numero totale dei posteggi distinti per rioni, di cui il 5% riservati ai prodotti agricoli;
- la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo;

Art. 3

Il mercato è di tipo "ordinario" in quanto nell'ambito dei due settori, alimentari e non alimentare, non esistono limitazioni alle merceologie. Resta salvo il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche e superalcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi rispettivamente con contenuto non inferiore a litri 0,200 ed a litri 0,33.

Art. 4

I mercati rionali periodici si svolgeranno:

- 1° giovedì di ogni mese Rione Inferiore;
- 3° giovedì di ogni mese Rione Superiore;

Essi non avranno luogo quando ricadranno nella stessa settimana di svolgimento di una delle fiere previste dal calendario, indipendentemente dalla piazza;

La soppressione di una o più giornate di mercato causa di forza maggiore o per momentanea indisponibilità delle aree non comporta alcuna responsabilità all'Ente e tanto meno diritto al rimborso di qualsiasi natura;

Art. 5

L'orario di vendita degli operatori commerciali nonché dei produttori agricoli operanti nell'ambito del mercato non può iniziare prima delle ore 7,00 e protrarsi non oltre le ore 14,00;

Gli operatori commerciali entro le ore 15,00 devono rendere libera l'area di svolgimento del mercato.

Art. 6

Qualora intervengano gravi ed inderogabili motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di svolgimento del mercato, dandone tempestiva informazione agli operatori commerciali interessati;

Art. 7

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 sono rilasciate dal Comune in seguito a bando pubblico.

Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati;

La concessione del posteggio ha validità di 10 anni ed è tacitamente rinnovata.

Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale, almeno sei mesi prima deve dare preavviso al titolare della concessione.

Art. 8

Il bando pubblico per le assegnazioni dei posteggi, da approvarsi con deliberazione della giunta comunale, riguarderà un solo posteggio, per mercato e per operatore e deve contenere i seguenti elementi:

- localizzazione, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili;
- elencazione dei titoli di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

Art. 9

La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del Comune, esposto all'albo pretorio, e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione del bando, nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo;

Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano;

- L'assegnazione riguarderà solo un posteggio, per mercato e per operatore, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi negli ultimi 5 anni;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

A parità di condizioni si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Al titolare del posteggio è rilasciata una tessera di riconoscimento con l'obbligo di esposizione.

I posteggi vengono assegnati, agli aventi diritti, dal numero più basso in poi seguendo le graduatorie che saranno articolate in base ai posti disponibili nelle corrispondenti aree distinte per settori merceologici;

Art. 10

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni ed al regolare pagamento degli anni precedenti (COSAP o TOSAP, nonché tassa giornaliera di smaltimento);

Art. 11

Nell'ambito dello stesso settore merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.

Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12

1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione e delle presenze effettuate.

2- Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3- In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.

4- In presenza dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

5- In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

6- Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

7- In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 13

1- L'autorizzazione amministrativa è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 114/98;
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi ;
- c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo superiori complessivamente a n. 4 giorni in ciascun anno solare, sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare purchè sia presentata idonea documentazione;
- d) nel caso di rinuncia all'autorizzazione;

2- La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

- a) rinuncia del titolare;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;

- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a n. 4 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare purchè sia presentata idonea documentazione;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa;
- e) revoca per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.

Art. 14

1- In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria e le modalità con le quali si deve procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi sono assegnati con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 9.

2- In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi di estrema urgenza vi può provvedere il funzionario di Polizia Municipale. I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

3- L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria.

Art. 15

Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 16

1- I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito dall'art. 5 del presente regolamento non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2- Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett b) del D.Lgs 31/3/1998 n.114, non sono conteggiati:

- a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione;
- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
- c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
- d) la mancata partecipazione a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate

3- In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 17

1- I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, agli spuntisti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, per la vendita di analoghi prodotti e stessa dimensione di posteggio; .

L'Ufficio di Polizia Municipale, per ogni giorno di mercato, provvede a redigere l'elenco degli spuntasti presenti con il relativo numero di posteggio assegnato;

Art. 18

1- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
- b) stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di quattro mesi.

3- Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

4- I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.

5- Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività.

6- I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati all'art. 9.

7- Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

8- Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.

9- Il posteggio assegnato ad un produttore agricolo non può essere ceduto dallo stesso ad altro produttore.

10- La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

- a) perda la qualifica di produttore agricolo;
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a n. 4 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

11- I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

12- Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 19

1- Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2- Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante in un raggio di m.500.

3- Le categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs 114/98 non possono svolgere attività in forma itinerante.

Art. 20

1- I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2- I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3- Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4- In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5- Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 21

1- L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2- L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

3- Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.

4- E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

5- L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

6- Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

7- La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.

8- Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

9- Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.

purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

10- E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

11- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

12- Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

13- Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purchè, non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme igienico - sanitarie vigenti.

14- Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

15- Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

Art.22

1- La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

2- I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.

3- I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.

Art. 23

1- Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €2.582,28 a €15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2- Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,46 a €3.098,74. In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica;
- b) esercitare il commercio itinerante nel raggio di m 500;
- c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ;
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ;
- e) non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
- f) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

3- Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 77,47 a € 464,81:

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
- b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
- c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito ;
- e) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- f) lasciare il posteggio incustodito ;
- g) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo ;
- h) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
- i) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2;

- j) non arretrare eventuali barriere di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
- k) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
- l) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
- m) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti.

4- Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €25,82 a €154,94).

5- Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.24/11/81 n.689 e successive modificazioni. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

6- In caso di particolare gravità o di reiterazione, secondo quanto previsto dall' art. 29 comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato).

7- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Art. 24

Gli indirizzi necessari per la predisposizione del bando saranno dettati successivamente con atto di Giunta comunale;

Art. 25

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.